



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Prot. n. 3214

ORDINANZA N. 2 /DGPC DEL 10 MAR. 2022

Oggetto: emergenza regionale ex Delib.G.R. n. 60/1 del 28.11.2020 “Indirizzi attuativi per la gestione tecnico-amministrativa per l’accesso ai contributi ex L.R. n. 30/2020 (art. 12, commi 1 e 2) a favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive per l’evento calamitoso che il 28 novembre 2020 ha colpito il Comune di Bitti” – Integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;
- VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice di protezione civile”;
- VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 e ss.mm.ii. recante “Interventi in materia di protezione civile”;
- VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24, recante “Norma sulla qualità della regolazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 con la quale, ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

provincia di Nuoro, prorogato per ulteriori 12 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020 che dispone in merito agli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei sopracitati eventi meteorologici e individua il Direttore generale della Protezione Civile quale Commissario delegato;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 722 del 9 dicembre 2020 che prevede ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 3/1989 e s.m.i., al fine di coordinare gli interventi delle componenti e strutture operative regionali con quelle nazionali e degli enti locali, il Presidente della Regione provvede mediante ordinanze e può delegare il Direttore generale della protezione civile che opera in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 60/1 del 28 novembre 2020 con la quale, è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza regionale, ai sensi del comma 4, dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 e s.m.i., prorogato per ulteriori 12 mesi con deliberazione della Giunta regionale n. 48/77 del 10 dicembre 2021, e riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica per quanto riguarda il comparto agricolo;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 21 gennaio 2021 con la quale il Direttore generale della protezione civile è stato delegato al coordinamento degli interventi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Sardegna a partire dal 28 novembre 2020, con possibilità di provvedere anche mediante ordinanze di protezione civile, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 3/1989, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- VISTO il decreto dell'Assessore del personale n. 1E del 30.06.2020 che attribuisce l'incarico di Direttore generale della protezione civile all'ing. Antonio Pasquale Belloi;
- VISTA la legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30, approvata dal Consiglio regionale il 30.11.2020, e in particolare l'art. 12 recante "Interventi per fronteggiare eventi calamitosi del 28 novembre 2020";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 67/18 del 31/12/2020, con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità di utilizzo dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020, e in particolare sono state assegnate interamente al Comune di Bitti le risorse di cui all'art. 12, comma 1, della L.R. n. 30/2020, destinate ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive;
- VISTA l'ordinanza del Direttore generale della protezione civile n. 1 del 19.2.2021 con la quale sono stati approvati gli "Indirizzi attuativi per la gestione tecnico-amministrativa per l'accesso ai contributi ex L.R. n. 30/2020 (art. 12, commi 1 e 2) a favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive per l'evento calamitoso che il 28 novembre 2020 ha colpito il Comune di Bitti" e il documento recante "Attività in capo al Comune di Bitti per la gestione del procedimento per la concessione dei contributi ex L.R. n. 30/2020 (art. 12, commi 1 e 2)" contenente gli indirizzi per il Direttore del Servizio pianificazione e gestione delle emergenze in merito collaborazione con il Comune di Bitti nella gestione del procedimento;
- VISTA l'ordinanza del Direttore generale della protezione civile n. 2 del 5.3.2021 con la quale sono state fornite integrazioni al procedimento e prorogata la scadenza dei termini stabiliti dall'ordinanza n. 1/2021;
- VISTA l'ordinanza del Direttore generale della protezione civile n. 13 del 29.6.2021 con la quale sono state fornite ulteriori integrazioni agli indirizzi approvati con ordinanza n. 1/2021;
- CONSIDERATO che negli indirizzi approvati con la sopracitata ordinanza n. 1/DGPC del 19.2.2021:
- al paragrafo 3.1, punto 17, è previsto che la Direzione generale della protezione civile cura l'istruttoria della rendicontazione delle spese, le



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- verifiche e i controlli anche in loco;
- ai paragrafi 3.2.1 e 3.3 non sono disciplinate le modalità di concessione dei contributi per la delocalizzazione delle abitazioni;
 - ai paragrafi 3.2.2 e 3.5 non sono disciplinate le modalità di concessione dei contributi per la delocalizzazione degli immobili distrutti sede di attività economica e produttiva, nonché per il trasferimento di sede degli immobili per i quali, pur non essendo oggetto di demolizione, sia irrimediabilmente pregiudicato l'accesso e l'utilizzo dei locali al piano terra e degli spazi esterni;
 - ai paragrafi 3.3.2 e 3.5.1 sono disciplinate le esclusioni dal procedimento, anche con riferimento ad alcuni aspetti legati all'accatastamento dei fabbricati. In particolare, non è chiaro se devono essere esclusi gli immobili accatastati in categorie differenti rispetto al reale utilizzo e gli immobili collabenti per i quali, alla data dell'evento calamitoso, erano in corso lavori corredati dai necessari titoli abilitativi;
 - ai paragrafi 3.3 e 3.5 è disciplinata l'ammissibilità delle spese tecniche, che possono essere riconosciute solo se esplicitamente indicate nei moduli B2 e C2 di ricognizione dei danni;
 - per le richieste di integrazione, il paragrafo 3.7, come modificato dall'articolo 3) dell'ordinanza 13/DGPC del 29.06.2021, ha previsto il termine di 20 giorni, risultato comunque insufficiente per consentire ai tecnici incaricati dai richiedenti il contributo, i necessari approfondimenti;
 - al paragrafo 3.10 non è chiaro se, in caso di decesso del proprietario di un immobile per effetto dell'evento calamitoso, il contributo può essere riconosciuto agli eredi;

SENTITO il Sindaco del Comune di Bitti in merito alle problematiche sopra indicate;

RITENUTO di poter modificare e/o integrare gli indirizzi approvati con la sopracitata ordinanza n. 1/DGPC, senza compromettere la regolarità del procedimento, come di seguito indicato:

- precisare al paragrafo 3.1, punto 17, che il Comune di Bitti esegue l'istruttoria della rendicontazione delle spese, le verifiche e i controlli anche in loco, trasmettendo l'esito alla Direzione generale della protezione civile;
- integrare i paragrafi 3.2.1 e 3.3 per disciplinare le modalità di concessione dei contributi per la delocalizzazione delle abitazioni;
- integrare i paragrafi 3.2.2 e 3.5 per disciplinare le modalità di concessione dei contributi per la delocalizzazione degli immobili distrutti sede di attività



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- economica e produttiva, nonché per il trasferimento di sede degli immobili per i quali, pur non essendo oggetto di demolizione, sia irrimediabilmente pregiudicato l'accesso e l'utilizzo dei locali al piano terra e degli spazi esterni;
- chiarire ai paragrafi 3.3.2 e 3.5.1 le fattispecie di ammissibilità degli immobili accatastati in categorie differenti rispetto al reale utilizzo e l'ammissibilità degli immobili collabenti per i quali, alla data dell'evento calamitoso, erano in corso lavori corredati dai necessari titoli abilitativi;
 - precisare ai paragrafi 3.3 e 3.5 in quali fattispecie le spese tecniche possono essere riconosciute anche se non esplicitamente indicate nei moduli B2 e C2 di ricognizione dei danni;
 - chiarire, con riferimento al paragrafo 3.7, entro quali termini sono ammissibili le integrazioni richieste dalla Direzione generale della protezione civile;
 - chiarire al paragrafo 3.10 se, in caso di decesso del proprietario di un immobile per effetto dell'evento calamitoso, al contributo sono ammessi gli eredi;
 - prevedere, anche per i titolari delle attività produttive, un contributo analogo a quello stabilito dall'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020;

DATO ATTO che il Direttore generale della di protezione civile, ai sensi e per gli effetti del combinato di cui alla Delib.G.R. n. 67/18 del 31.12.2020 e dell'Ordinanza n. 1 del 21.1.2021, è delegato dal Presidente della Regione Sardegna ad assicurare il coordinamento degli interventi di protezione civile anche mediante ordinanze di protezione civile e in deroga alle disposizioni regionali;

CONSIDERATO per quanto esposto che il provvedimento rientra tra le competenze del Direttore Generale della Protezione Civile;

DISPONE

Art. 1) Il punto 17 del paragrafo 3.1 degli indirizzi attuativi approvati con ordinanza n. 1/DGPC del 19.2.2021, è sostituito dal seguente:
"Il Comune di Bitti esegue l'istruttoria della rendicontazione delle spese, le verifiche e i controlli anche in loco, trasmettendo l'esito alla Direzione generale della protezione civile".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Per la gestione di tale attività istruttoria al Comune di Bitti è riconosciuto un contributo fino a euro 100.000,00, che dovrà essere oggetto di apposita rendicontazione da trasmettere alla Direzione generale della protezione civile.

Art. 2) Ad integrazione di quanto previsto dal paragrafo 3.2.1, sono ammessi a contributo anche gli interventi finalizzati alla delocalizzazione, previa demolizione dell'abitazione distrutta, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito del medesimo comune o di un comune confinante, se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:

- a) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
- b) in quanto incompatibile con l'assetto delineato nella documentazione allegata all'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A., trasmessa dal Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico per la Regione Sardegna con nota prot. 1484 del 13.08.2021;
- c) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui al paragrafo 3.6, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio.

Per l'abitazione da delocalizzare l'accettazione della demolizione della stessa è preconditione per l'accesso al finanziamento e sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.

Le percentuali di cui al paragrafo 3.3, fermi restando i massimali ivi indicati, si applicano:

- in caso di costruzione in altro sito, sul minor valore tra l'importo del quadro economico di progetto e il costo effettivo;
- in caso di acquisto di altra abitazione, sul prezzo indicato nel contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, nell'atto contenente la promessa di acquisto. Il contributo è determinato in via provvisoria con riferimento al prezzo ivi indicato e viene determinato in via definitiva solo a seguito della trasmissione del contratto definitivo di acquisto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Il valore del contributo determinato in via definitiva non può, comunque, superare quello provvisorio.

In caso di contestuale ristrutturazione dell'abitazione acquistata, le percentuali di cui al paragrafo 3.3, sempre nel rispetto dei limiti massimi ivi indicati, si applicano sul minor valore tra l'importo del quadro economico di progetto e il costo effettivo.

E' ammessa a contributo la costruzione, l'acquisto e/o la ristrutturazione di un'abitazione di superficie non superiore a quella da delocalizzare. E' consentita la costruzione, l'acquisto e/o la ristrutturazione di un immobile di maggiori dimensioni, ma la superficie eccedente è considerata una miglioria secondo quanto precisato al paragrafo 3.3.

Inoltre, al beneficiario del contributo, è concesso un finanziamento fino a 10.000,00 euro per le spese di demolizione dell'unità immobiliare da delocalizzare, ricompreso comunque entro il limite massimo concedibile indicato al paragrafo 3.3. Sulla base di motivata richiesta da parte dell'interessato, la Direzione generale della protezione civile, sentito il Comune di Bitti, può autorizzare un importo superiore al limite di 10.000,00 euro.

Il Comune di Bitti procede all'erogazione dell'anticipazione e del saldo del contributo spettante secondo quanto stabilito rispettivamente dai punti 13 e 19 del paragrafo 3.1. In particolare:

- l'anticipazione, pari al 50% dell'importo ammesso, è erogata successivamente alla firma del contratto preliminare di acquisto e/o all'autorizzazione dei lavori da eseguire;
- il saldo finale a seguito della firma e registrazione di atto notarile e/o a conclusione dei lavori di costruzione e/o ristrutturazione, previa verifica dell'effettiva demolizione, a cura del proprietario, dell'abitazione da delocalizzare;
- per importi superiori a 100.000,00 euro è possibile presentare un ulteriore stato di avanzamento lavori.

Art. 3) Ad integrazione di quanto previsto dal paragrafo 3.2.2, sono ammessi a contributo anche gli interventi finalizzati alla delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività, costruendo o acquistando una



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

nuova unità immobiliare in altro sito del medesimo comune o di un comune confinante, se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:

- a) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
- b) in quanto incompatibile con l'assetto delineato nella documentazione allegata all'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A., trasmessa dal Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico per la Regione Sardegna con nota prot. 1484 del 13.08.2021;
- c) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui al paragrafo 3.6, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio.

Per le attività produttive da delocalizzare l'accettazione della demolizione dell'immobile è preconditione per l'accesso al finanziamento e sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.

Sono inoltre ammessi a contributo gli interventi finalizzati al trasferimento di sede nei casi in cui, pur non essendo oggetto di demolizione, sia irrimediabilmente pregiudicato l'accesso e l'utilizzo dei locali al piano terra e degli spazi esterni di proprietà dell'attività produttiva per le motivazioni indicate ai precedenti punti a) o b). E' preconditione per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte del Comune di Bitti di apposita ordinanza di inagibilità perpetua dei locali e degli spazi esterni. In caso di violazione del vincolo di inagibilità, il beneficiario decade dal contributo con obbligo di restituzione al Comune di quanto eventualmente ricevuto a titolo di anticipazione e/o saldo.

Le percentuali di cui al paragrafo 3.5, fermi restando i massimali ivi indicati, si applicano:

- in caso di costruzione in altro sito, sul minor valore tra l'importo del quadro economico di progetto e il costo effettivo;
- in caso di acquisto di altra unità immobiliare, sul prezzo indicato nel contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, nell'atto contenente la promessa di acquisto. Il contributo è determinato in via



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

provvisoria con riferimento al prezzo ivi indicato e viene determinato in via definitiva solo a seguito della trasmissione del contratto definitivo di acquisto. Il valore del contributo determinato in via definitiva non può, comunque, superare quello provvisorio.

In caso di contestuale ristrutturazione dell'unità immobiliare acquistata, le percentuali di cui al paragrafo 3.5, sempre nel rispetto dei limiti massimi ivi indicati, si applicano sul minor valore tra l'importo del quadro economico di progetto e il costo effettivo.

E' ammessa a contributo la costruzione, l'acquisto e/o la ristrutturazione di un'unità immobiliare di superficie non superiore a quella da delocalizzare o trasferire, salvo l'incremento di superficie non derivi da eventuali adeguamenti obbligatori per legge (compreso il rispetto delle norme di attuazione dei piani per gli insediamenti produttivi). E' consentita la costruzione, l'acquisto e/o la ristrutturazione di un immobile di maggiori dimensioni, ma la superficie eccedente è considerata una miglioria secondo quanto precisato al paragrafo 3.5.

Inoltre, al beneficiario del contributo, è concesso un finanziamento fino a 10.000,00 euro per le spese di demolizione dell'unità immobiliare da delocalizzare, ricompreso comunque entro il limite massimo concedibile indicato al paragrafo 3.5. Sulla base di motivata richiesta da parte dell'interessato, la Direzione generale della protezione civile, sentito il Comune di Bitti, può autorizzare un importo superiore al limite di 10.000,00 euro.

Il Comune di Bitti procede all'erogazione dell'anticipazione e del saldo del contributo spettante secondo quanto stabilito rispettivamente dai punti 13 e 19 del paragrafo 3.1. In particolare:

- l'anticipazione, pari al 50% dell'importo ammesso, è erogata successivamente alla firma del contratto preliminare di acquisto e/o all'autorizzazione dei lavori da eseguire;
- il saldo finale a seguito della firma e registrazione di atto notarile e/o a conclusione dei lavori di costruzione e/o ristrutturazione, previa verifica dell'effettiva demolizione o interdizione, a cura del proprietario, dell'unità immobiliare da delocalizzare o trasferire;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- per importi superiori a 100.000,00 euro è possibile presentare un ulteriore stato di avanzamento lavori.

Art. 4) Al fine di accedere al finanziamento di cui all'art. 2) o 3), i proprietari dell'abitazione distrutta e i titolari dell'attività con sede nell'immobile distrutto o inutilizzabile, devono presentare apposita domanda di finanziamento per la delocalizzazione dell'unità immobiliare o il trasferimento di sede con allegata perizia asseverata, da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, nella quale quest'ultimo, sotto la propria personale responsabilità, dovrà attestare la necessità di demolire e procedere alla delocalizzazione o trasferimento dello stesso, sulla base degli elementi di cui ai punti a), b) e c) degli artt. 2) e 3), richiamandone in perizia tali atti o elaborati specifici che ostano alla ricostruzione in situ.

Le domande possono essere spedite entro e non oltre il giorno 11 aprile 2022:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it;
- a mezzo posta con raccomandata a.r. all'indirizzo: Direzione generale della protezione civile - via Vittorio Veneto n. 28 - 09123 Cagliari.

Art. 5) Con riferimento al paragrafo 3.3.2, si precisa quanto segue:

- lett. e) gli immobili accatastati in categorie differenti rispetto al reale utilizzo, sono ammissibili al contributo purché ricondotti alla categoria corretta ai fini dell'ammissibilità;
- lett. f) i fabbricati collabenti sono ammissibili a contributo a condizione che, alla data dell'evento calamitoso, fossero in corso lavori corredati dai necessari titoli abilitativi.

Art. 6) Con riferimento al paragrafo 3.5.1, si precisa quanto segue:

- lett. d) gli immobili accatastati in categorie differenti rispetto al reale utilizzo, sono ammissibili al contributo purché ricondotti alla categoria corretta ai fini dell'ammissibilità;
- lett. e) i fabbricati collabenti sono ammissibili a contributo a condizione che, alla data dell'evento calamitoso, fossero in corso lavori corredati dai necessari titoli abilitativi.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÉNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Art. 7) La spesa per le prestazioni tecniche di cui ai paragrafi 3.3 e 3.5, quando non espressamente indicata nel modulo B2 e C2 di ricognizione dei danni, può essere considerata ricompresa all'interno delle sezioni descrittive dei danni agli elementi strutturali, alle finiture, ai serramenti e agli impianti, senza modificare l'importo complessivo dell'intervento e nel rispetto del limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota IVA di legge dei lavori di ripristino dei danni agli immobili.

Art. 8) Con riferimento al paragrafo 3.7, sono considerate ammissibili anche le integrazioni pervenute oltre il termine previsto dall'articolo 3) dell'ordinanza 13/DGPC del 29.06.2021, comunque entro la data di pubblicazione sul BURAS della presente ordinanza.

Art. 9) Con riferimento al paragrafo 3.10, si precisa che, in caso di decesso del proprietario avvenuto per effetto dell'evento calamitoso del 28 novembre 2020, il contributo può essere riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

Art. 10) In analogia con quanto disposto dall'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020, ai titolari delle attività produttive le cui sedi siano state distrutte in tutto o in parte, ovvero siano state sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento calamitoso, possono essere concessi contributi per la locazione temporanea di locali e/o immobili per la prosecuzione dell'attività, sulla base delle spese sostenute e opportunamente documentate, nella misura massima di euro 900 mensili.

I suddetti benefici economici sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'immobile, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza regionale.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**Il Direttore generale
Coordinatore emergenza
ex ord. Presidente n.1/2021**

Antonio Pasquale Belloi
